



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, in esito alla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21/10/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 2979/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “assegno - pensione” e vertente

TRA

ROCCO PASQUALE rapp.to e difeso dall'avv. Michele La Starza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Maiano di Sessa Aurunca (CE) alla via Pontoni n. 3

RICORRENTE

E

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - rapp.to e difeso legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avvocati Ida Verrengia Itala De Benedictis, Davide Catalano e Luca Cuzzupoli, ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Località San Benedetto

NONCHE'

AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e difesa dall'avv. Gemma Maresca ed elettivamente domiciliata in Caserta alla via Unità Italiana n. 28,

RESISTENTI

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato, in data 16.05.2023, il ricorrente, in epigrafe indicato, premettendo di essere stato dipendente della Asl di Caserta distretto di Sessa Aurunca e di essere stato collocato in quiescenza a far data del 01.12.2017, chiedeva accertarsi il proprio diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa relativa al periodo di servizio militare, con condanna dell'Inps alla rideterminazione dell'assegno pensionistico secondo il sistema retributivo con condanna al pagamento dei ratei maturati e non riscossi per € 13.738,90; in subordine chiedeva la condanna dell'Asl di Caserta alla costituzione di una rendita vitalizia oltre al pagamento dei ratei non riscossi; in ulteriore subordine condannare l'Asl Caserta al pagamento di una indennità risarcitoria una tantum pari ad € 42.001,78. Vinte le spese di lite con distrazione.

Esponenza, in particolare, che nel trattamento pensionistico non veniva computato il servizio militare prestato dal 07.06.1971 al 03.09.1972 presso il Comando Stabilimenti militari di Pena pur avendo il medesimo presentato all'Asl di appartenenza, in data 20.05.1988, domanda per il riscatto contributivo del menzionato periodo di servizio militare.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Inps che eccepiva, preliminarmente, l'intervenuta decadenza e la prescrizione del credito azionato nonché l'infondatezza della domanda per le articolate argomentazioni indicate in memoria difensiva.

Si costituiva in giudizio l'Asl Caserta che eccepiva la prescrizione della domanda di risarcimento e l'insussistenza del fatto costitutivo posto a fondamento della domanda non esistendo alcuna norma che preveda un obbligo dell'ASL Caserta di inoltrare un tale tipo di istanza all'Ente Previdenziale e, pertanto, nessuna condotta omissiva poteva essere addebitata al datore di lavoro.

Concesso un termine per il deposito di note, la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

La parte istante, già dipendente della Asl di Caserta distretto di Sessa Aurunca e collocato in quiescenza a far data del 01.12.2017, chiede, preliminarmente, il computo nel calcolo del trattamento pensionistico, del periodo di servizio militare prestato dal 07.06.1971 al 03.09.1972.

La domanda amministrativa all'Inps di Caserta veniva rigettata con la seguente motivazione : “termini presentazione domanda non rispettati”.

In particolare l'Istituto ha eccepito l'intervenuta decadenza atteso che la domanda per il riscatto del periodo di servizio militare andava presentata all'ente previdenziale entro il termine di 90 giorni decorrente dalla cessazione del servizio. Tale eccezione appare fondata.

Invero ai sensi dell'art. 7 comma 1 della legge n. 274 del 1991 *“La domanda di riscatto deve essere presentata, alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, in costanza del rapporto di impiego ovvero entro il limite perentorio di novanta giorni dalla data della cessazione definitiva dal servizio”*.

Ed ancora, ai sensi dell'art. 27 della legge 610 del 1952 *“ a modifica dell'art. 14 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, le domande di riscatti, e di riconoscimento di servizi militari possono essere validamente presentate anche posteriormente alla data della cessazione definitiva dal servizio e, in caso di morte dello iscritto, dalla vedova e dagli orfani o dagli eredi, purché nei termini seguenti:*

- a) dall'iscritto entro novanta giorni dalla data in cui egli avrà ricevuto legale notizia del provvedimento di cessazione dal servizio”*.

Ebbene, nella fattispecie in esame il ricorrente è stato collocato in quiescenza, in data 01.12.2017, e la relativa domanda di riscatto è stata proposta in data 22.03.2018, oltre il termine perentorio di 90 giorni prescritto dalla norma.

Inoltre non vi è prova dell'inoltro della suddetta domanda da parte dell'interessato all'Inps in costanza di servizio per le ragioni anche che saranno di seguito specificate.

Ne consegue che il ricorrente è decaduto dalla presentazione della relativa domanda di riscatto della contribuzione figurativa relativa al periodo di servizio militare in quanto presentata all'Inps oltre i termini di legge.

In relazione alla subordinata richiesta di risarcimento per condotta omissiva dell'Asl Caserta, la parte ricorrente ha dedotto di aver presentato all'ente tale domanda di riscatto della contribuzione figurativa in data 20.05.1988 e che, tuttavia, l'ente datore di lavoro non ha provveduto a trasmetterla tempestivamente all'Inps.

Ebbene, come risulta dalla documentazione allegata alcuna domanda in tal senso è stata presentata dall'istante alla parte datoriale.

Difatti la nota del 20.05.1988, con invio della documentazione relativa al servizio militare, inoltrata dal Rocco all'Asl Caserta, è stata trasmessa al fine di ottemperare a quanto disposto dalla circolare n. prot. 5256 del 12.05.1988 (menzionata, peraltro, nel ricorso introduttivo).

Dalla predetta circolare si legge: “ *Il Consiglio di Stato ha chiesto di conoscere, al fine di emettere il richiesto parere, la portata e l'entità economica derivante dall'applicazione dell'art. 20 della Legge indicata in oggetto (id est Legge n. 958/86) Pertanto tutti i dipendenti interessati, al fine di comunicare al predetto Consiglio i dati richiesti, dovranno far pervenire al Servizio Amm. del Personale, per il tramite del Responsabile del Servizio/Presidio/Ufficio comunicazione ... dalla quale si evinca (...). Una volta conosciuto il parere formulato dal Consiglio di Stato per la corretta applicazione dell'art. 20, sarà cura di questa Amm/ne comunicare agli interessati i modi ed i termini applicativi*” (Cfr. allegati prod. parte ricorrente) .

Pertanto l'invio della documentazione in oggetto era stata richiesta dall'Asl Caserta ai propri dipendenti per consentire all'Amministrazione stessa di poter relazionare al Consiglio di Stato in merito alla portata e all'entità economica derivante dall'applicazione dell'art. 20 della Legge 958/86.

Dunque tale inoltro non era assolutamente finalizzato alla ricezione delle domanda per il riscatto contributivo del periodo di servizio militare.

Ne consegue che alcun obbligo sussisteva in capo all'Asl Caserta di inviare tale documentazione all'Inps.

Né, infine, la predetta nota del 20.05.1988 può essere considerata valida domanda di riscatto contributivo del menzionato periodo di servizio militare

Invero, nella suddetta nota, il lavoratore si limita a comunicare il periodo di servizio militare prestato non in costanza di servizio ed a precisare che, in relazione allo stesso, non era stato presentato il riscatto. Né nella suddetta nota viene richiesto al datore di lavoro di inoltrare la stessa all'Ente previdenziale.

In conclusione, alcuna omissione colposa, come dedotta in ricorso, è imputabile all'Asl Caserta, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno.

E', altresì infondata la richiesta di costituzione della rendita vitalizia.

Difatti ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/62 *“Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omissso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omissi”*

Ebbene tale norma non appare applicabile alla fattispecie in esame in quanto alcuna omissione di versamento di contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, è stata dedotta in ricorso ovvero è stata posta in essere dalla parte datoriale.

In conclusione il ricorso va integralmente rigettato.

Le spese di lite sono compensate per metà tenuto conto della novità e complessità della questione esaminata, la restante metà segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso
- 2) condanna il ricorrente al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che si liquida in euro 931,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge, in favore di ciascuna parte resistente, compensando tra le parti la restante metà delle spese di lite.

Si comunichi

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Roberta Gambardella